# Statuto tipo per le associazioni affiliate alla CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE d'ITALIA

[redatto in conformità con il modello di statuto predisposto dalla Rete associativa nazionale Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ad uso delle organizzazioni di volontariato aderenti e approvato con decreto direttoriale n. 66 del 07/05/2025]

Statuto della Confraternita di Misericordia di

#### **PREMESSA**

Il movimento caritativo delle Misericordie, nato dalla Compagnia di S. Maria che "ebbe cominciamento per lo padre messer santo Pietro martire l'anno 1244 nella vigilia dell'Assunzione della Beata Vergine Maria a di 14 agosto" (Bibl. Naz. Firenze, fondo Magliabechiano, classe XXXVII, nr. 300, c. 127), intende far proprio il messaggio che il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II consegnò alle Misericordie nell'udienza del 14 giugno 86 che segnò un nuovo corso storico delle Misericordie italiane alla vigilia del terzo millennio; corso storico che le vede "Fautrici della civiltà dell'amore e testimoni infaticabili della cultura della carità".

# CAPO – I COSTITUZIONE, NATURA E SCOPI DELLA MISERICORDIA

Articolo 1 – Denominazione	
1.	È costituita in, ai sensi degli articoli 32-34 del Codice del Terzo
	Settore, l'Associazione denominata "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI
	e brevemente Misericordia di , con sede in
	, Diocesi di
2.	L'Associazione assume la qualifica di Organizzazione di volontariato ed aggiunge nella
	denominazione sociale l'acronimo ODV con l'iscrizione nell'apposita sezione del
	Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS).
Ar	ticolo 2 - Principi ispiratori
1.	La Misericordia di è una Associazione di Confratelli avente per
	scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la
	testimonianza delle opere di Misericordia spirituali e corporali, in soccorso dei singoli e

delle comunità contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento

del Vangelo e della Chiesa Cattolica, nel solco della tradizione della Chiesa e nello

- spirito del Concilio Vaticano.
- 2. L'Associazione ha durata illimitata, ha strutture ed organizzazione democratiche, non ha scopo di lucro e svolge la propria attività prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo preminente dell'attività di volontariato dei propri associati.

# Articolo 3 – Elementi giuridici

- 1. La Misericordia di \_\_\_\_\_\_ è costituita agli effetti giuridici come un'associazione che si conforma alle disposizioni del Codice del Terzo Settore ai fini della qualifica di Ente del Terzo Settore iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione a) Organizzazioni di Volontariato.
- La Misericordia, quale associazione di fedeli laici, è riconosciuta anche dall'Ordinamento Canonico della Chiesa Cattolica, secondo le previsioni del Codice di Diritto Canonico.

#### Articolo 4 – Finalità

- 1. Scopo della Confraternita è l'esercizio, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell'intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.
- 2. La Confraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo, curando anche l'elevazione spirituale mediante pratiche di pietà, di carità e di mutuo aiuto affinché si affermi la "Civiltà dell'amore".

### Articolo 5 - Attività associative

- 1. La Confraternita può svolgere in via esclusiva o prevalente per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale le seguenti attività:
  - a) gli interventi e le prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità;
  - b) gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e socio-sanitarie, anche per la

- protezione dell'infanzia abbandonata, per l'assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione;
- c) la promozione della donazione di sangue e di organi, tramite attività di sensibilizzazione e di sostegno ai gruppi Fratres;
- d) l'attività nei diversi settori della Protezione Civile, nonché gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- e) iniziative di educazione, istruzione e formazione, anche professionale, nonché l'attività di informazione e culturali di interesse sociale con finalità educative;
- f) iniziative di formazione universitaria, post-universitaria e di ricerca scientifica di particolare interesse sociale nonché di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- g) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche attraverso elementi di informazione e promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e stampa in genere ed iniziative di radio/video-diffusione;
- h) l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- i) l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche;
- j) l'alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- k) l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- I) iniziative di agricoltura sociale;
- m) l'erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone colpite da indigenza ed infermità od a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l'accesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti od il sostegno a distanza;
- n) la tutela, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico e culturale e del paesaggio nonché la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- o) iniziative di cooperazione allo sviluppo nonché attività nell'ambito o a favore di filiere

- del commercio equo e solidale;
- p) la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata nonché promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.
- 2. La Confraternita può compiere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti definiti dalle disposizioni vigenti.
- 3. A questo fine, tra le attività diverse, la Confraternita può effettuare:
  - a) l'onoranza, la sepoltura e/o il trasporto, dei defunti nel cimitero della Confraternita od in altri cimiteri secondo richiesta;
  - b) operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa la costituzione di enti e società, nonché l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altri enti, purché risultino strumentali al perseguimento dei fini istituzionali.

# ...... (spazio per aggiungere eventuali altre attività secondarie)

a) [o altra lett. se altre attività] ogni altra attività diversa stabilita dal Magistrato.

#### Articolo 6 - Attività di formazione interna

1. La Confraternita cura lo sviluppo della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportuni percorsi di preparazione spirituale e promuove ed incrementa le competenze tecnico-sanitarie dei confratelli con corsi di istruzione teorico-pratici e con ogni altro idoneo mezzo, avuto riguardo alle linee indicate dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

#### Articolo 7 - Sezioni

1. Per l'espletamento delle proprie attività la Confraternita potrà costituire apposite sezioni, previa autorizzazione della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal Magistrato della Confraternita.

#### Articolo 8 – Rapporti con le Autorità Ecclesiastiche

 In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, la Confraternita mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente ecclesiastico o "Correttore".

#### Articolo 9 – Stemma

1. Lo stemma della Confraternita ha carattere nazionale ed è comune a tutte le Confraternite di Misericordia operanti sul territorio italiano nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Allo stemma potrà essere aggiunta solo la località e l'eventuale emblema dell'associazione, senza altre modifiche.

#### Articolo 10 - Veste

- 1. La divisa storica dei Confratelli è costituita da una veste nera semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con una medaglia col simbolo F/M e croce latina da un lato e l'immagine della Madonna dall'altro.
- 2. Per i servizi di pronto soccorso e di assistenza potrà essere adottata una divisa secondo il modello indicato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

#### Articolo 11 – Adesione alla Confederazione Nazionale

- La Confraternita è costituita con l'assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne è affiliata, ne accetta lo statuto ed i regolamenti e ne costituisce la rappresentanza locale.
- 2. Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa della Confraternita, la partecipazione del Sodalizio alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia implica per tutti gli iscritti della Confraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie d'Italia, rappresentata dalla Confederazione stessa, nonché l'impegno di mobilitazione caritativa in caso di necessità.

#### Articolo 12 – Adesione ad altre organizzazioni

- 1. Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, la Confraternita potrà aderire ad altre associazioni, o federazioni di associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento e previa autorizzazione della stessa Confederazione. Del pari, in seno alla Confraternita, non potranno sorgere altre associazioni se non contemplate come proprio settore di attività e di cui sarà data comunicazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per la relativa approvazione.
- Per il motivo di cui al primo comma del presente articolo la Confraternita non potrà partecipare né aderire ad iniziative e/o manifestazioni che esulino dai propri principi ispiratori.

# Articolo 13 – Entrate e assenza scopo di lucro

- 1. La Confraternita trae i mezzi per il proprio funzionamento e per il raggiungimento degli scopi istituzionali da:
  - a) quote e contributi degli iscritti;
  - b) contributi di privati, singoli ed organizzazioni;
  - c) contributi dello Stato ed istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
  - d) contributi comunitari e di organismi internazionali;
  - e) donazioni e lasciti testamentari;
  - f) entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente.
- 2. Per attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo il significato dato a tale accezione dalle disposizioni vigenti, possono anche essere realizzati:
  - a) proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi;
  - b) redditi derivanti da cespiti patrimoniali;
  - c) altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statutari.
- 3. La Confraternita ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.
- 4. Le opere di misericordia prestate dai Confratelli sono gratuite.

## Articolo 14 – Il volontario

- 1. Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione di attività. E' fatto espresso divieto per i Confratelli l'accettare qualsiasi forma di compenso. Il Confratello di Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione del tradizionale motto delle Misericordie "Che Iddio gliene renda merito".
- 2. Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse ai Confratelli distinzioni aventi puro carattere morale.
- 3. La Confraternita iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in

modo non occasionale.

- 4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
- 5. La Confraternita rimborsa al volontario solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.
- 6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Confraternita di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
- 7. La Confraternita non potrà distribuire neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- 8. La Confraternita può prevedere, in coerenza con lo statuto, apposito regolamento per disciplinare diritti e doveri dei volontari.

# Articolo 15 - Gruppi operativi

- 1. La Confraternita promuove il volontariato giovanile anche attraverso il gruppo "Gemme"; un rappresentante del gruppo "Gemme" partecipa come uditore al Magistrato senza diritto di voto.
- 2. Per tutti gli altri settori di attività caritative, in accordo con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, può costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del Magistrato.

#### **CAPO II**

# REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

# Articolo 16 – Aspirantato ed iscrizione

- 1. Tutti gli iscritti al Sodalizio, in qualità di associati, sono chiamati con il nome tradizionale di "Confratello" o "Consorella" ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Confraternita.
- 2. [EVENTUALE] Questi si suddividono in due categorie:

# a) Confratelli effettivi;

# b) Confratelli buonavoglia.

- 3. L'iscrizione avviene previo superamento di un periodo di aspirantato della durata di un anno, al termine del quale gli aspiranti confratelli diventano "Confratelli Effettivi" o "Confratelli Buonavoglia". Gli aspiranti confratelli partecipano all'assemblea, ma, non essendo ancora associati, non hanno diritto di voto, né attivo né passivo.
- 4. La domanda per essere ammessi all'aspirantato deve essere indirizzata al Governatore, il quale la inserisce all'ordine del giorno nella prima riunione utile del Magistrato. Il Governatore comunque deve comunicare, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, la decisione del Magistrato di ammissione all'aspirantato o, con motivazione espressa, il diniego.
- 5. Al termine del periodo di aspirantato il passaggio a confratello è automatico, salvo che non intervenga prima della scadenza dell'anno motivata delibera di diniego da parte del Magistrato. Il passaggio è spiritualmente sancito con il rito della vestizione e la consegna della veste simbolo di sacrificio, preghiera ed anonimato.
- 6. Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, di cui al primo comma dell'articolo 11, i Confratelli, riuniti in un'unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia. Di questo deve essere fatta menzione nella domanda di ammissione all'aspirantato o, nel caso l'iscrizione ad altro Sodalizio avvenga in momenti successivi, deve esserne portato a conoscenza il Magistrato della Confraternita. Il Confratello iscritto ad altro Sodalizio ed ammesso all'aspirantato della Confraternita, secondo quanto previsto eventualmente da apposito regolamento, non potrà in nessun caso godere delle competenze e dei ruoli acquisiti in altra Confraternita.

#### Articolo 17 – Qualifiche dei Confratelli

- 1. I Confratelli effettivi sono coloro che, compiuto il periodo di aspirantato, accettano l'obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore della Confraternita. Costituiscono il corpo funzionale della Confraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'assemblea con diritto di voto attivo, ed acquisiscono diritto di elezione dopo due anni di permanenza nella categoria.
- 2. I Confratelli Buonavoglia sono coloro che sostengono moralmente e materialmente la Confraternita senza obbligo di servizio e si impegnano alle contribuzioni che saranno stabilite per tale categoria. I Buonavoglia, compiuto un anno di aspirantato, partecipano

# all'Assemblea con diritto di voto attivo ed acquisiscono diritto di elezione dopo due anni di permanenza nella categoria.

3. La Confraternita può prevedere la figura del Sostenitore non socio. Questo contribuisce al sostentamento della Confraternita, non partecipando agli organi sociali della stessa.

# Articolo 18 - Requisiti di iscrizione

- 1. Per essere iscritti alla Confraternita occorre essere di principi morali e cristiani e tenere una condotta integra anche sotto il profilo della normativa penale.
- 2. I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali della Confraternita e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Magistrato.
- 3. La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

#### CAPO III

#### **DISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRATELLI**

#### Articolo 19 - Diritti dei confratelli

- I Confratelli partecipano alla vita associativa del Sodalizio secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti e dal presente statuto.
- 2. La partecipazione alla vita associativa non può essere limitata temporalmente dalla Confraternita, salvo i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 21.
- 3. I Confratelli possono esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della Confraternita a partire dal 30esimo giorno successivo alla richiesta, formulata mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematico, purché risulti provata la data di invio. Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di aver preso visione della documentazione richiesta e si impegna a non divulgarla.

#### Articolo 20 - Doveri dei confratelli

- 1. Gli iscritti alla Confraternita devono:
  - a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Confraternita:
  - b) tenere una condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno dell'Associazione che nella vita privata;
  - c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana

carità;

- d) tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;
- e) collaborare alle iniziative della Confraternita e partecipare alle riunioni;
- f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;
- g) assolvere al pagamento della quota associativa.

# Articolo 21 - Provvedimenti disciplinari

- 1. I Confratelli sono passibili dei sotto elencati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro 15 gg. al Magistrato le proprie giustificazioni:
  - a) ammonizione;
  - b) sospensione a tempo determinato;
  - c) decadenza;
  - d) esclusione;
- 2. La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) è del Magistrato. Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 gg dalla comunicazione, al Collegio Probivirale il quale decide, sentito l'interessato ed il Governatore, con parere definitivo.
- 3. La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti c) e d) è dell'Assemblea e valgono le disposizioni del successivo art. 22.

#### Articolo 22 – Perdita della qualità di iscritto

- 1. La qualità di iscritto alla Confraternita si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione.
- 2. Si perde per dimissioni qualora il Confratello presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinunzia a mantenere il suo diritto di Confratello.
- 3. Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Confraternita di cui all'art. 18. Inoltre l'iscritto decade qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all'art. 20 oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale pur essendo in grado di assolvervi.
- 4. Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto alla Confraternita. La perdita della qualità di socio

implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Confraternita.

- 5. I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Governatore all'Assemblea. Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'interessato, per raccomandata, da parte del Magistrato, con invito a presentare entro 15 gg le proprie deduzioni. L'Assemblea delibera a scrutinio segreto.
- 6. Qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato il provvedimento di decadenza o di esclusione, l'interessato può presentare, considerato già acquisito il periodo di aspirantato, domanda di re-iscrizione al Governatore, con le modalità di cui all'art. 16; su tale domanda, sentito il parere del Collegio Probivirale, il Magistrato ne delibera l'eventuale accettazione. La nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza.

# CAPO IV ORGANI SOCIALI

# Articolo 23 - Gli organi

- 1. Sono organi della Confraternita:
  - a) l'Assemblea;
  - b) il Magistrato;
  - c) il Governatore;
  - d) il Collegio Probivirale;
  - e) il Collegio dei Sindaci contabili o l'Organo di controllo;

#### L'ASSEMBLEA

#### **Articolo 24 – Composizione**

 L'Assemblea è sovrana ed è composta da tutti i Confratelli; è presieduta dal Governatore o, in sua assenza, dal Vice Governatore o, in mancanza di questo, dal componente del Magistrato più anziano di età.

#### Articolo 25 – Assemblea ordinaria

 L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente, ed ogni quattro anni per l'elezione delle cariche sociali.

- 2. L'Assemblea è convocata dal Governatore dandone massima diffusione tra gli aderenti, anche con l'utilizzo di strumenti telematici, nonché attraverso affissione di avviso di convocazione nei luoghi pubblici almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare. La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo.
- 3. I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Governatore e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro. Le deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche tramite la loro affissione nella bacheca dell'associazione, ove dovranno rimanere per un periodo non inferiore a 10 giorni.

#### Articolo 26 - Assemblea straordinaria

- 1. L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificamente:
  - a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli;
  - b) quando il Collegio dei Probiviri o l'Organo di controllo per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richiedano all'unanimità la convocazione al Magistrato;
  - c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per problemi inerenti la Confraternita o per iniziative di carattere generale;
  - d) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità.
- 2. Nei casi di cui alle lettere a) b) c) il Governatore deve convocare e tenere l'Assemblea entro un mese con le modalità di cui all'art. 25.

#### Articolo 27 – Quorum costitutivo

- 1. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Confratelli, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, sempreché tale numero sia almeno il doppio dei componenti del Magistrato.
- 2. Ogni associato ha diritto ad un voto ed in caso di impedimento a partecipare all'Assemblea ogni Confratello potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro Confratello il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di una delega.

#### Articolo 28 – Quorum deliberativo

- 1. L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti. Gli astenuti non si computano fra i votanti.
- 2. I componenti il Magistrato nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e il bilancio non hanno diritto di voto. I componenti del Collegio dei Sindaci contabili non hanno diritto di voto nelle delibere concernenti il bilancio.
- 3. Per le proposte di riforma dello statuto, di scioglimento e devoluzione del patrimonio e di trasformazione, fusione e scissione da parte dell'Assemblea sono previste le particolari norme di cui al sesto comma dell'art. 44 e di cui agli artt. 48 e 49.

#### Articolo 29 - Attribuzioni

- 1. L'Assemblea ha il compito di:
  - a) deliberare l'approvazione del bilancio di esercizio predisposto in conformità con le norme vigenti, corredato della relazione del Governatore sull'attività della Confraternita svolta nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei Sindaci contabili o, laddove esistente, dell'Organo di controllo;
  - b) deliberare l'approvazione, laddove previsto, del bilancio sociale nelle forme previste dalla normativa vigente;
  - c) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;
  - d) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il Magistrato, il Collegio Probivirale ed il Collegio dei Sindaci contabili;
  - e) nominare l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  - f) deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, sulle modifiche del presente statuto proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio Probivirale;
  - g) deliberare, su proposta del Magistrato, in merito a quanto previsto dall'art. 45;
  - h) nominare nella riunione che precede ogni quadriennio la Commissione Elettorale e stabilire il numero dei componenti il Magistrato;
  - i) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Confratelli;
  - j) revocare i componenti degli organi sociali, deliberare sulla responsabilità degli stessi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
  - k) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della

#### Confraternita;

 deliberare sulle altre materie attribuite dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

#### **IL MAGISTRATO**

# Articolo 30 - Composizione

- 1. Il Magistrato è composto da sette a undici Confratelli (oppure da un numero fisso compreso fra 7 e 11), a cui si aggiunge il Correttore come componente a tutti gli effetti.
- Per essere eletti nel Magistrato occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno due anni dalla data di iscrizione alla Confraternita e non appartenere a confessioni diverse dalla Chiesa Cattolica, in coerenza con i principi fondativi della Confraternita.
- 3. Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato, Confratelli con legami di coniugio, di parentela fino al quarto grado e di affinità fino al secondo grado, nonché Confratelli eletti alle cariche di Proboviro e Sindaco contabile, o nominati come Organo di controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
- 4. Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato il personale dipendente della Confraternita, nonché i Confratelli che rivestono cariche politiche a qualunque livello.

#### Articolo 31 – Adunanze

- 1. Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese, nonché ogni qual volta il Governatore lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno un terzo dei componenti il Magistrato.
- 2. Il Magistrato può essere convocato anche dalla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia e dal Presidente del Collegio dei Probiviri con richieste scritte e motivate.
- 3. L'invito all'adunanza è comunicato dal Governatore e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e dovrà essere inviato almeno 5 giorni prima della data fissata, dovrà comunque essere garantita la conoscenza dell'ordine del giorno ai consiglieri. Per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente in caso di necessità ed urgenza.
- 4. Il Magistrato delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, da indire almeno un'ora dopo la prima, con almeno la presenza di un terzo dei componenti l'organo. Le deliberazioni

sono prese a maggioranza, in caso di parità di voti prevale il voto del Governatore. Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

#### Articolo 32 – Attribuzioni

- 1. Il Magistrato è l'organo di governo della Confraternita, delibera su tutte le materie non riservate specificamente all'Assemblea ed è eletto dalla stessa Assemblea.
- 2. In particolare il Magistrato:
  - a) provvede all'amministrazione della Confraternita ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi e per la creazione di passività ipotecarie nonché stabilisce le attività diverse, non già richiamate dallo Statuto;
  - b) provvede ad assicurarsi che non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Confraternita;
  - c) provvede al suo interno alla nomina del Governatore, del Vice Governatore, del Segretario e dell'Amministratore nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria; l'eventuale nomina del Segretario può avvenire anche al di fuori degli eletti tenuto conto delle particolarità di cui all'art. 35;
  - d) redige le norme di attuazione del presente statuto ed emana ogni qualsiasi regolamento organizzativo necessario al buon funzionamento del Sodalizio;
  - e) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente e dei collaboratori in linea con quanto previsto dalla normativa vigente ed adotta i relativi provvedimenti;
  - f) provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;
  - g) predispone il bilancio di esercizio nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - h) predispone ed approva, nei casi previsti e nelle forme previste dalla normativa vigente, il progetto di bilancio sociale;
  - i) delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati;
  - j) delibera, ai sensi dell'art. 16, sull'ammissione dei nuovi aspiranti Confratelli o, con apposita motivazione, sul diniego all'ammissione; esprime inoltre entro un anno, se del caso, motivata delibera di diniego al passaggio dell'aspirante a Confratello;
  - k) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;

- cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Associazione nonché la preparazione spirituale e morale dei Confratelli di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati al Correttore;
- m) propone all'Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Confratelli;
- n) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla Confraternita, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti il Magistrato;
- o) autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Confraternita:
- p) determina l'ammontare della quota associativa che ogni Confratello deve versare annualmente per il funzionamento della Confraternita a seconda della categoria di appartenenza;
- q) propone alla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi di Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio:
- r) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della Confraternita;
- s) tiene, oltre al libro delle deliberazioni del Magistrato, il libro degli associati e il libro delle deliberazioni assembleari;
- t) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi della Confraternita.

#### IL GOVERNATORE E ALTRE CARICHE

#### Articolo 33 – Il Governatore

- 1. Il Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. È il capo della Confraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma. Rappresenta la Confraternita all'interno della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e nelle relative assemblee.
- 2. In particolare il Governatore:
  - a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative della Confraternita e veglia sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti;

- b) indice le riunioni di Magistrato e convoca l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;
- c) attua le deliberazioni del Magistrato;
- d) firma la corrispondenza e, in unione col Segretario, le carte ed i registri sociali;
- e) cura, congiuntamente con il Segretario e l'Amministratore, la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;
- f) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia in ogni caso che consigli l'interessamento della Confederazione stessa;
- g) prende, in merito alle materie ordinariamente di competenza del Magistrato, ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salva ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva, da tenersi non oltre 30 giorni dal provvedimento.
- 3. Il servizio di Governatore è incompatibile con rapporti di lavoro con le Misericordie o loro articolazioni a qualsiasi livello.

# Articolo 34 - Il Vicegovernatore

1. Il Vice-Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Coadiuva, indipendentemente dalle sue funzioni, il Governatore e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento. Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno affidargli.

#### Articolo 35 – Il Segretario

- 1. Il Segretario è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Redige i verbali del Magistrato e dell'Assemblea. É consegnatario dei documenti e dell'archivio della Confraternita; cura la corrispondenza insieme al Governatore con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera e) dell'art. 33. Collabora inoltre con l'Amministratore per la tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente.
- 2. In relazione alla particolarità del servizio di segreteria, il Segretario può essere nominato dal Magistrato anche tra persone esterne agli organi sociali. In tal caso il segretario partecipa ai lavori del Magistrato senza diritto di voto.

#### Articolo 36 – L'Amministratore

1. L'Amministratore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le

elezioni. In collaborazione con il Governatore ed il Segretario, cura la parte amministrativa di tutte le attività della Confraternita firmando i relativi documenti. Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a predisporre la bozza di rendiconto economico e finanziario nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre al Magistrato.

#### Articolo 37 – Il Correttore

- 1. L'Assistente ecclesiastico o Correttore è nominato dall'Ordinario Diocesano competente per territorio su proposta del Magistrato. Rappresenta l'Autorità religiosa all'interno della Confraternita per le materie spirituali, religiose o di culto. Collabora per l'osservanza dello spirito religioso della Confraternita e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli anche attraverso la promozione di corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il "Correttore" della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia. Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose.
- 2. Il Correttore è confratello dell'associazione e partecipa pienamente alle riunioni dell'Assemblea e del Magistrato, con diritto di voto.

#### **ALTRI ORGANI**

#### Articolo 38 – Il Collegio Probivirale

- 1. Il Collegio Probivirale è composto da tre membri eletti dall'Assemblea, fra i Confratelli con particolare conoscenza del corpo sociale e del Sodalizio e per dedizione alla Confraternita. Per l'eleggibilità al Collegio Probivirale valgono le norme di cui al precedente art. 30 commi 2, 3 e 4. I membri del Collegio Probivirale non possono essere contemporaneamente eletti nel Magistrato, né nel Collegio dei Sindaci contabili.
- 2. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qual volta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all'anno per la verifica dell'andamento della Confraternita.
- 3. In particolare il Collegio:
  - a) vigila sull' osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni Organo della Confraternita;
  - b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello statuto e dei regolamenti, sentito il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;
  - c) decide sui ricorsi presentati dai Confratelli contro i provvedimenti disciplinari irrogati

- dal Magistrato nei confronti di quest'ultimi;
- d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato della Confraternita;
- e) sostituisce l'opera del Magistrato qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione. L'accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all'art. 46.
- 4. Il Collegio è validamente costituito con almeno la presenza di due componenti, e delibera a maggioranza, stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio. Decide con pronunce motivate e, se del caso, anche in via equitativa. Esso tiene il libro delle proprie adunanze.

# Articolo 39 – Il Collegio dei Sindaci contabili e l'Organo di controllo

- 1. La Confraternita elegge, qualora non superi per due esercizi consecutivi due dei tre parametri previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017, un Collegio dei Sindaci contabili composto da tre membri eletti dall'Assemblea fra i Confratelli. Per l'eleggibilità al Collegio dei Sindaci contabili valgono le norme di cui al precedente art. 30, commi 2, 3 e 4, dello statuto. I membri del Collegio dei Sindaci contabili non possono essere contemporaneamente eletti nel Magistrato né nel Collegio dei Probiviri.
- 2. Qualora ritenuto opportuno, il Collegio potrà essere affiancato da una figura professionale iscritta nel Registro dei Revisori Legali, nominata dall'Assemblea stessa.
- 3. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti. Il Collegio delibera validamente con la presenza di due componenti. I componenti del Collegio dei Sindaci contabili, nelle delibere assembleari concernenti il bilancio non hanno diritto di voto.
- 4. Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dal sopra citato art. 30 del D.Lgs. 117/2017, la Confraternita nomina, per mezzo di delibera assembleare, un Organo di controllo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui al citato articolo. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati; in ogni caso l'Organo di controllo continua ad operare fino alla scadenza naturale dell'incarico conferito.
- 5. Al momento di inizio operatività dell'Organo di controllo, il Collegio dei Sindaci contabili cessa la propria attività.

- 6. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze.
- 7. L'Organo di controllo svolge anche funzione di revisione legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017. L'Organo di controllo, qualora gli sia attribuita anche la funzione di revisione legale, deve essere composto da persone fisiche iscritte nell'apposito registro.

#### Articolo 40 – La Commissione elettorale

- 1. La Commissione Elettorale è eletta dall'Assemblea nella riunione che precede il termine di ogni quadriennio. È composta da un numero tra tre e cinque membri scelti fra i confratelli ed ha il compito di:
  - a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;
  - b) redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Magistrato, contenente un numero minimo da 14 a 22 Confratelli in proporzione al numero degli eleggibili di cui da 2 a 4 dovranno essere scelti tra i Confratelli buonavoglia;
  - c) redigere la lista di 5 Confratelli per l'elezione del Collegio dei Probiviri di cui i primi 3 verranno eletti come effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti;
  - d) redigere la lista di 5 Confratelli per l'elezione del Collegio dei Sindaci contabili di cui i primi 3 verranno eletti come effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti.
- 2. Le liste devono riportare il nome del Confratello e, in caso di omonimia, la data di nascita.
- 3. Gli iscritti potranno presentare alla Commissione Elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà. Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono trasmesse al Governatore il quale le allegherà all'avviso di convocazione dell'Assemblea tenendo presente che dovrà essere convocata almeno 30 gg. prima della data fissata.
- 4. La Commissione inoltre, in funzione di seggio elettorale:
  - a) accerta l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all'assemblea;

- b) accerta la regolarità delle deleghe;
- c) cura le operazioni di voto e redige verbale delle operazioni stesse.

# Articolo 41 – Modalità di elezione degli organi

- Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti ed ogni Confratello avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza per Confratelli non compresi nelle citate liste.
- 2. Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di due voti per il Collegio dei Probiviri; due voti per il Collegio dei Sindaci contabili ed un numero di preferenze pari ai ¾ dei membri da eleggere per il Magistrato.
- 3. Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il Confratello con maggiore anzianità di iscrizione alla Confraternita. In caso di ulteriore parità sarà preferito il Confratello più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio.
- 4. Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, saranno dichiarate nulle.
- 5. Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 10 gg e ne presiede la riunione.
- 6. I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di Confratelli, devono essere depositati nel termine perentorio di 5 gg dall'affissione. La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.

#### Articolo 42 – Composizione della Commissione Elettorale

- 1. I componenti la Commissione Elettorale per le funzioni cui sono chiamati a rispondere non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi della Confraternita, né essere votati fuori lista.
- 2. Le schede contenenti voti per i componenti delle Commissioni di cui al precedente comma saranno annullate.

#### Articolo 43 – Gratuità e durata delle cariche elettive negli organi sociali

- 1. Tutti gli incarichi degli organi sociali sono a titolo gratuito, in quanto assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della Confraternita.
- 2. I Confratelli eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor

- più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Confratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.
- 3. Gli organi sociali durano in carica quattro anni ed i confratelli componenti gli organi sono rieleggibili.
- 4. Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente succede il primo dei non eletti. I nuovi membri inseriti a copertura di quelli vacanti restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati.
- 5. I componenti gli organi della Confraternita che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.
- 6. Le incompatibilità di cui all'articolo 30, comma 3, si estendono anche tra le figure di Governatore, Presidente del Collegio dei Probiviri e Presidente dei Sindaci contabili.

#### Articolo 44 - Riforma dello statuto

- 1. La proposta di riforma dello statuto, oltre che dal Magistrato secondo la norma di cui all'art. 32, comma 2, lett. m), è presentata al Magistrato, mediante motivata mozione scritta, da un numero di Confratelli non inferiore ad un decimo degli iscritti.
- La mozione è esaminata dal Magistrato e dal Collegio dei Probiviri in riunione congiunta e trasmessa alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per il proprio parere.
- 3. Dopo aver esaminato la proposta ed aver acquisito il parere scritto della Confederazione, il Governatore convoca l'Assemblea straordinaria con specifica indicazione dell'ordine del giorno e del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.
- 4. L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'art. 25 e con le indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione. L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.
- 5. Per le modifiche statutarie l'assemblea è validamente costituita con i quorum previsti dall'art. 27 maggiorati di uno, mentre per la loro approvazione occorre il voto favorevole di almeno i due/terzi dei presenti all'Assemblea ed il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.
- 6. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, non possono essere oggetto di

riforma, se non ad unanimità di voti dei presenti, gli artt. 2, 4, 6 e 8 i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia della Confraternita e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.

## Articolo 45 – Regolamento generale

- 1. L'Assemblea approva, a completamento delle norme del presente statuto, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, sentito il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, il Regolamento Generale, ivi incluso il Regolamento dei lavori assembleari, nel quale potranno anche essere disciplinate le cause di limitazione al voto previste dallo statuto, con riferimento al mancato pagamento delle quote sociali o al provvedimento disciplinare della sospensione.
- 2. Il Magistrato provvede a redigere le "Norme di attuazione del Regolamento Generale" riformabili con provvedimento dello stesso Magistrato.

#### Articolo 46 – Mancato funzionamento della Confraternita

- 1. In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Confraternita e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti di cui all'art. 38, comma 3, lett. e), il Governatore della Confraternita segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi. La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio dei Probiviri o da almeno un decimo dei Confratelli.
- 2. La Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Delegato con funzioni di Commissario Straordinario che provvede al compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea degli associati per la ricostituzione degli organi sociali. Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Delegato informa la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia anche al fine, ove sia ritenuto opportuno, di portare la questione all'attenzione delle autorità competenti.

#### Articolo 47 – Recesso dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia

1. Qualora l'Associazione receda dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne venga esclusa o ne venga comunque decisa la non appartenenza, l'Associazione dovrà immediatamente cessare qualsiasi utilizzo del marchio e del logo del Movimento delle Misericordie e procedere entro sei mesi a modificare la denominazione, lo stemma ed ogni altro elemento identificativo che possa ricondurre ad una errata identificazione.

## Articolo 48 – Scioglimento della Confraternita

- La Confraternita non potrà essere sciolta per delibera Assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Confratelli effettivi tale da svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza.
- 2. La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Governatore o dal Delegato di cui all'art. 46. Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di Confratelli e della speciale maggioranza di cui all'art. 21, comma 3 del codice civile (tre quarti degli associati).
- 3. Deve anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che interverrà all'Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere, nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della Confraternita.
- 4. Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti alla Confraternita.

# Articolo 49 - Devoluzione del patrimonio

- 1. A seguito dello scioglimento, i beni residui della Confraternita sono devoluti per mezzo di delibera assembleare ad altro ente del Terzo settore con analoga attività istituzionale e finalità analoghe, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti e previo parere positivo del competente ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
- 2. L'assemblea delibera altresì sulle decisioni inerenti la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, con il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Tali operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui all'art.42-bis del codice civile.

# Articolo 50 – Riconoscimento della personalità giuridica ed iscrizione ai pubblici registri

1. Ai fini del riconoscimento o del mantenimento della personalità giuridica da parte dell'autorità amministrativa oppure ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o ad Albi di settore, il Governatore della Confraternita di Misericordia è autorizzato ad apportare al presente statuto, sentita la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ed ottenuto il relativo assenso, le modifiche che si rendessero indispensabili in seguito ad osservazioni e rilievi da parte dei suddetti organismi pubblici di controllo, salvaguardando i principi ispiratori della Confraternita di Misericordia.

#### Articolo 51 – Norma di rinvio

 Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le norme del D.Lgs. 117/2017 ed in subordine le norme del codice civile in quanto compatibili, integrate, se non contrastanti, con le disposizioni della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.